



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	TONOLO	Presidente estensore
Maurizio	MASSA	Consigliere
Daniela	ALBERGHINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 31550 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 50962 reso dal sig. **Franchetti Ruggiero** quale agente della riscossione del Comune di Crespadoro (VI) rispettivamente per il periodo 1.1.2010/31.12.2010;

Vista la relazione n. 295/2021 del Magistrato Istruttore sui conti, redatta in data 5 agosto 2021;

Vista la sentenza – ordinanza n. **92/2022** con cui, all’esito dell’udienza dell’11 novembre 2021, la Sezione ha dichiarato irregolare il conto 50962 es. 2010 e per l’effetto non ha ammesso a discharge l’agente contabile **Franchetti Ruggiero** ordinando la ricompilazione del conto in conformità alle indicazioni di cui in parte motiva e il deposito di specifica documentazione;

Considerato che, in riscontro al predetto provvedimento giudiziale, il Comune di Crespadoro – Ufficio Ragioneria – con nota del 1 giugno 2022 ha trasmesso il conto ricompilato dall’agente contabile nonché la documentazione richiesta;

Considerato, altresì, che all’udienza pubblica del 15 settembre 2022, il magistrato relatore, Consigliere Daniela Alberghini, ha illustrato l’esito dell’esame del conto

ricompilato facendo presente che trattasi di una gestione unitaria di riscossione a diverso titolo (copie di atti, diritti di segreteria ufficio tecnico, diritti di segreteria ufficio anagrafe, imposta pubbliche affissioni ed altre entrate dell'Ente quali per esempio i diritti cimiteriali). Nel merito, ha rappresentato che i riversamenti non sono del tutto distinguibili per illeggibilità della documentazione e che, per tale motivo, risulta difficile procedere ad una verifica certa del dato contabile riportato nel conto. Il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita ha confermato come la carenza di documentazione abbia reso arduo procedere all'esatta ricostruzione delle entrate/riscossioni, ma che, tuttavia, la Procura si rimette alle decisioni del Collegio stante il lungo lasso di tempo trascorso e la fisiologica irreperibilità di parte della documentazione non addebitabile all'agente contabile;

Rilevato che l'agente contabile e l'amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto dalla Sezione con la sentenza - ordinanza n. 92/2022 e che il conto firmato dall'agente contabile Franchetti Ruggiero afferente al periodo dal 1/01/2010 al 31/12/2010 è stato parificato in via amministrativa;

Ritenuto che,

- 1) pur permanendo irregolarità determinate da carenze documentali, queste non siano rimediabili per irreperibilità degli atti dovuta al lungo lasso di tempo trascorso dalla gestione in esame;
- 4) non siano ravvisabili, tuttavia, profili di responsabilità a carico dell'agente contabile;
- 5) il conto ricompilato, depositato nel fascicolo del conto giudiziale iscritto al n. 31550 - esercizio 2010 possa essere approvato alla luce della documentazione in atti,

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 31550 del registro di segreteria approva il conto di cui in premessa e per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile Franchetti Ruggiero per il periodo dal 1/01/2010 al 31/12/2010.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio del 15 settembre 2022 e del 13 marzo 2024.

Il Presidente Estensore

Marta Tonolo
(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23/04/2024

Per il Funzionario preposto
Nicoletta Niero
(f.to digitalmente)